

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Corpo di Polizia Municipale
Reno-Galliera

INFORMAZIONE AGLI ESERCENTI SUI PICCOLI TRATTENIMENTI SVOLTI PRESSO ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO

Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Sono da considerarsi piccoli trattenimenti musicali accessori, pertanto non necessitano di autorizzazione o D.I.A. di pubblico spettacolo (artt. 68-69-80 TULPS), quelli che, oltre a rispettare e possedere tutte le caratteristiche indicate all'art. 12 - comma 2 - della Legge Regionale n. 14/03 e art. 8 Delibera di Giunta Regionale n. 1879 del 23/11/2009, offrono musica, con esclusione del ballo, che accompagnando l'attività di consumazione della clientela, hanno una funzione di complemento alla stessa.

2. L'effettuazione delle piccole attività di spettacolo e trattenimento è soggetta però a preventiva comunicazione al SUAP, da presentare su apposita modulistica, contestualmente alla valutazione preventiva di impatto acustico, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite.

Per il solo Comune di San Pietro in Casale, lo svolgimento dell'attività non deve essere superiore a due volte alla settimana.

3. Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai punti 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni riportate di seguito.

5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle sopra descritte, salvo che:

- a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;
- b) il locale sia dotato del prescritto collaudo di agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. e relativo rilascio di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo.

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima contemporanea di persone all'interno dell'esercizio di somministrazione;

b) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

c) Ingresso gratuito

e-mail: pm@renogalliera.it sito: www.renogalliera.it Codice fiscale e Partita IVA: 02855851206

Sede del Comando di P.M. via dell'Artigiano 1 - 40016 San Giorgio di Piano (BO) tel. 051-8904750 fax 051-8904794

Argelato
Bentivoglio
Casale D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Prato di Senio
S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Corpo di Polizia Municipale
Reno-Galliera

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

d) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
2. l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
3. il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento.

Tutela del riposo delle persone e inquinamento acustico.

Al fine di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica privata, vi sono norme, sotto riportate, che regolamentano e prevedono sanzioni, in caso di violazione, anche di carattere penale. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile. (Legge n.447/1995, L.R. n.15/2001, D.P.C.M. 14.11.1997, Delibera di Giunta Regionale n.2002/45).

Estratto norme relative al Regolamento di Polizia Urbana

Articolo 32

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 33

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al precedente articolo, in quanto compatibili.

e-mail: pm@renogalliera.it sito: www.renogalliera.it Codice fiscale e Partita IVA: 02855851206

Sede del Comando di P.M.: via dell'Artigiano 1 - 40016 San Giorgio di Piano (BO) tel. 051-8904750 fax 051-8904794

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Preve di Ceno
S. Giorgio di Piano
S. Piero in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Corpo di Polizia Municipale
Reno-Galliera

SANZIONI

Art. 659 C.P.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

Art. 666. C.P.

Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.

Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura (1), o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 681. C.P.

Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento e ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103.

Mancata o tardiva presentazione al Comune/SUAP della comunicazione di svolgimento del piccolo trattenimento.

Ricorrendo la mancata o tardiva presentazione al Comune/SUAP della comunicazione di svolgimento del piccolo trattenimento, si applica la Sanzione amministrativa da euro 25,90 a euro 500,00 per violazione del Regolamento Comunale sul procedimento in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Violazione agli artt. 32 e 33 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Ricorrendo la violazione agli artt. 32 e 33 del Regolamento di Polizia Urbana si applicano le sanzioni amministrative da Euro 100,00 ad Euro 500,00. Pagamento in misura ridotta €. 165,00.

e-mail: pm@renogalliera.it sito: www.renogalliera.it Codice fiscale e Partita IVA: 02855861206

Sede del Comando di P.M.: via dell'Artigiano 1 - 40016 San Giorgio di Piano (BO) tel. 051-8904750 fax 051-8904794